**REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

Ai Docenti Al DSGA

Al Personale ATA Agli alunni

Ai genitori

All’Albo

Al sito WEB

Oggetto: **Estratto dal Regolamento di istituto deliberato in data30/09/2015 con delibera n.**

**Direttiva del dirigente concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni.**

**Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto l’art. 25 del D.lgs. 165 del 2001**

**Visto il D.lgs. 150/2009**

**Vistol’art. 2048 del codice civile**

**Visto** l’ Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva

**Visto** il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)

**Vista** il D.lgs 81/08 , Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

**Visto** il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249)

**Visto** il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli

studenti

**Vista** la delibera del Consiglio d’Istituto n. del settembre 2015

**RENDE NOTO**

a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

affissione al sito WEB della scuola,

consegna di una copia del regolamento a tutti i plessi,

informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso, l’insegnante di sezione/classe

prevalente per l’Infanzia e la primaria e i coordinatori per la secondaria: gli insegnanti si

impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento

al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e

l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola,

durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;

e **FORNISCE**

in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi

nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

**La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il**

**personale della scuola.**

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica,

all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del

personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006-09); norme

civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art.

2047; art 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al

personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza

l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola

a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010),

comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

**PREMESSA**

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli

obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei

dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per

l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09.

L**a Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza**

**abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di

concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per

l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro

contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

**Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.**

Art. 1 **Vigilanza ed orario di servizio**

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti

in servizio.

2. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti**)** – “Per assicurare l’accoglienza e la

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell’inizio

delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane

per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.

L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro

soggetto legittimato ad assumerlo.

3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può

invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi

o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza

giustificato motivo espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di

questa negligenza costituisce un’aggravante.

Art. 2 **Norme di servizio**

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno cinque minuti** prima dell'inizio

dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio

ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Ogni insegnante accompagna gli alunni nell’aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai**

**soli**.

L’insegnante è il responsabile **dell’andamento disciplinare** della classe.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per

gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore

scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione**, per completamento cattedra, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.

**La vigilanza sui minori diversamente abili**, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed

impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe e in caso di bisogno **potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.**

**Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti** (in mancanza del docente supplente)

La sostituzione dei colleghi assenti è regolamentata come segue:

* Sostituzione ad opera del docente con ore di completamento cattedra
* Sostituzione ad opera dei docenti tenuti al recupero delle ore di permesso breve
* Sostituzione ad opera dei docenti che hanno dato la disponibilità per ore eccedenti
* privilegiando il seguente ordine – docenti della stessa classe/sezione, della stessa disciplina, altri docenti (ove possibile si seguirà un criterio di rotazione)
* In situazioni di eccezionalità si provvederà al potenziamento numerico degli alunni collocandoli in altre classi privilegiando l’allocazione in classi parallele e comunque considerando la capienza massima delle aule in questione.

Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuabile nel responsabile di plesso o nel collaboratore del DS qualora le due figure coincidano. La segreteria prima dell’inizio delle lezioni comunicherà al responsabile di plesso o al collaboratore del DS di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori

scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del DS.

**Art. 4 malesseri/infortuni**

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i famigliari e, nelle situazioni di maggiore gravità ( anche solo presunta,) inoltrerà tempestiva richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (**n° tel. 118**).

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica

relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell’alunno, sede e classe ecc;

- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito;

- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante;

- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare

in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni

possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l’

arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l’alunno debba essere

portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l’

alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l’orario scolastico o nel periodo preposto per

l’accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire

tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la

responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si

devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e in caso di incidente

stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l’espletamento delle opportune

pratiche.

E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che

nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati

l’assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta

a carico della scuola e del suo personale.

**Art. 5 Vigilanza sugli alunni e cambio ora**

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario

secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante

l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali

docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80)

durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

E’ il caso di evidenziare che l‟art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a

carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una

"culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi,

vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E’ necessario cioè che

venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile

o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli

allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza

di un contenuto nel tempo sempre più gravoso **. I "precettori " non si liberano dalla responsabilità**

**se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la**

**situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso**, **con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso,** fermo restando ai genitori la “culpa in educando”.

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà

lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al

suono della campanella, in prossimità dell’aula ( preferibilmente 5 minuti prima dell’inizio della lezione). Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi impegnati nell’ora precedente dovranno effettuare il cambio il più brevemente possibile.

Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare

attese nei cambi previsti. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

**Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario**; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

**Art. 6 uscite alunni**

Le **uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite**. Possono

essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno,

considerando che gli allievi usufruiscono di pausa didattica dopo due ore dall’inizio delle lezioni

**E’ vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni** (come forma di punizione), perché

l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita.

**Art. 7 Modalità di uscita**

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre

necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a

formalizzare sul registro di classe l’uscita anticipata, previa autorizzazione del DS o di un suo collaboratore all’uopo delegato.

**Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l’ora di uscita.**

**I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente infila fino all’uscita predisposta della scuola, assicurandosi di essere seguito dall’intera classe e affiderà l’alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto**.

 (Solo per gli alunni della secondaria di I grado) Per concedere all’alunno la possibilità di ritornare a casa senza essere prelevato da un adulto la scuola ha l’obbligo di farsi rilasciare assunzione di responsabilità scritta dai genitori che svincoli la scuola stessa dal trasferimento della responsabilità di vigilanza sancito dall’art. 2043 del CPC dichiarando di aver istruito il figlio sulle norme di comportamento da tenere lungo tutto il percorso di ritorno a casa. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare:

a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi

delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista

delle persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.

b) L’assistente e l’autista dello scuolabus comunale (eventualmente presenti) sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano all’area di ingresso della scuola.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l’allievo, corrisponde a

quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso della fiduciaria dei plessi. **In nessun caso**

**l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuto.**

c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento

dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d’attesa e contatti telefonici da parte della scuola, contattano la locale Stazione delle forze dell’ordine o i vigili urbani per la consegna del minore.

d) in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi

d’istruzione, l’alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

**Art. 8** I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all’ora

stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla

temporanea vigilanza dell’alunno.

**Art. 9 Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente

imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata

dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal

docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In

caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è

tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 10 Spostamento alunni**

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono

essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile ad un collaboratore

scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere

accompagnati nelle loro aule prima dell’ inizio dell’ intervallo o dell’ora successiva.

E’ obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

**Art. 11 Entrate in ritardo/Uscite anticipate**

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate al docente in classe. Nel caso la giustificazione non

sia presentata contestualmente all’entrata in ritardo, il docente che accoglie l’alunno deve annotare, sul

registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l’obbligo della giustificazione da parte dello

studente.

Nessun allievo minorenne può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico. L’uscita anticipata viene

richiesta per iscritto dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono,

comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

**Art. 12 Accompagnamento genitori**

E’ fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell’edificio scolastico all’entrata e all’uscita, o durante le lezioni.

Dall’ingresso fino alle aule gli studenti saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti.

**Art. 13 Ritardi genitori**

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano

in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario

e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/ suo

collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.

**Art. 14 Frequenze irregolari**

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare

e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto il coordinatore darà comunicazione scritta al DS.

Art**.15 Mensa**

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per

espletare altri compiti.

Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i dai collaboratori

Scolastici che possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola dell’infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le

mani,…) e, durante il pranzo controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.

**Art. 16 criteri di valutazione sulla regolamentazione uscita**

- **Viabilità e traffico:** Per ciò che attiene la regolamentazione della circolazione delle automobili del personale della Scuola Secondaria di I grado al fine di garantire l’incolumità degli alunni all’interno degli spazi aperti dell’Istituzione Scolastica, il personale non docente e i docenti impegnati alla prima ora, se intendono usufruire degli spazi per il parcheggio, sono tenuti all’ingresso nell’area parcheggio, almeno quindici minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e parcheggiando solo ed esclusivamente nelle aree delimitate dalle strisce

- **Controllo del territorio:** presenza VV.GG. – presenza traffico lungo il percorso

**Per quanto non specificato si rimanda al regolamento interno d’Istituto.**